

COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

REGOLAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLE MERCI E DELLE ATTREZZATURE

SEQUESTRATE E/O CONFISCATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 19.08.2015

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Normativa di riferimento

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Articolo 3 – Definizioni

TITOLO II – Metodo decisionale/operativo

Articolo 4 – Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro

Articolo 5 – Valore del materiale confiscato

Articolo 6 – Enti ed Associazioni locali

Articolo 7 – Distruzione

Articolo 8 – Devoluzione in beneficenza

Articolo 9 – Vendita

Articolo 10 – Merce abbandonata dal trasgressore

Articolo 11 – Responsabile del procedimento

TITOLO III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1

Normativa di riferimento

1. Legge 4 novembre 1981, n. 689, *Modifiche al sistema penale*.
2. D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, *Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale*.
3. Legge Regione Toscana 28 dicembre 2000, n. 81, *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*.
4. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59*.
5. Legge Regione Toscana 4 febbraio 2003, n. 10, *Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche*.
6. Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 28, *Codice di commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione d'alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti e del relativo regolamento d'attuazione*.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. In sede di accertamento di illecito l'organo accertatore provvede a porre in atto il sequestro cautelare (amministrativo) e, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di natura penale ove il fatto costituisca reato, trasmette copia anche del relativo verbale all'autorità amministrativa competente per materia la quale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con ordinanza ingiunzione dispone la confisca amministrativa, nel rispetto delle disposizioni della legge 4 novembre 1981 n. 689 (*Modifiche al sistema penale*) e relative norme di attuazione, tenuto conto anche di quanto previsto dalla legge regionale Toscana 28 dicembre 2000 n. 81 (*disposizioni in materia di sanzioni amministrative*).
2. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 689/1981, la stessa autorità amministrativa provvede sulle cose confiscate con apposita ordinanza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1. Organo accertatore: *Soggetto che contesta la violazione*.
2. Autorità amministrativa competente a disporre della confisca amministrativa: *Responsabile di Area competente – Servizio commercio*.
3. Soggetti assistenziali o di beneficenza: *Soggetti con tali vocazioni individuati dal Servizio Sociale, cultura esecuzione sport – Responsabile Area Amministrativa*.

TITOLO II – Metodo decisionale/operativo

Articolo 4

Forma semplificata per la redazione del processo verbale e del sequestro

1. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature procede con le seguenti modalità semplificate:
 - a) redige il processo verbale di sequestro inserendo un elenco delle cose sequestrate raggruppate secondo le seguenti tecnologie e senza l'obbligo di indicarne il numero:

- 1) abbigliamento, accessori per l'abbigliamento (cinture, occhiali, borse, portafogli scarpe e simili) e prodotti per la cura della persona;
- 2) arredo e prodotti per la casa (biancheria casa, tappeti, oggettistica varia, mobili, elettrodomestici, giocattoli);
- 3) giocattoli, articoli elettronici e di telefonia;
- 4) bigiotteria (collane, braccialetti, anello, orologi e simili);
- 5) supporti videomusicali (musicassette, videocassette, cd, dvd e simili);
- 6) generi alimentari;
- 5) altro;

b) le cose sequestrate, se possibile, sono riposte immediatamente in un contenitore (*sacco o simile*) di materiale non soggetto a deterioramento, che viene sigillato con impresso il sigillo dell'organo accertatore che procede. Il contenitore deve essere dotato di un'etichetta inamovibile sulla quale sono riportate le seguenti indicazioni: data e luogo del sequestro, incaricato e luogo della custodia delle cose sequestrate, generalità e qualifica del p.u. che ha eseguito il sequestro, le generalità del trasgressore, la firma del trasgressore, la firma del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, l'indicazione data al trasgressore che entro 30 gg può presentare ricorso ai sensi dell'art. 19 della L. 689/81. L'eventuale rifiuto del trasgressore di firmare l'etichetta viene inserito nel verbale di sequestro. Qualora non sia possibile utilizzare l'idoneo contenitore di cui sopra, il processo verbale deve indicare il numero dei beni sequestrati.

c) il verbale deve dare atto del valore complessivo stimato in Euro delle merci sequestrate;

2. Decorsi trenta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 689 del 1981, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione o la devoluzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione o alla devoluzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione o devoluzione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio comunale dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione o la devoluzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Al momento della confisca, l'autorità che procede dovrà dare atto che le cose sequestrate sono riposte all'interno del contenitore ancora sigillato ed integro. La merce confiscata sarà depositata c/o un locale idoneo individuato in accordo con il Comando di Polizia Municipale.

Articolo 5

Valore del materiale confiscato

1. Al fine di decidere sulla destinazione delle cose confiscate si considera un valore di riferimento pari ad Euro 300,00.

Articolo 6

Enti ed Associazioni locali

1. Il Responsabile di Area competente, con proprio provvedimento individua annualmente, entro e non oltre il 31 gennaio, l'elenco dei soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività assistenziali o di beneficenza e dispone sulle eventuali modalità di consegna. Nelle more della redazione dell'elenco ed in fase di prima applicazione il responsabile decide utilizzando il criterio di rotazione tra le Associazioni presenti o che ne facciano richiesta.

Articolo 7 *Distruzione*

1. Si procede alla distruzione nel caso di alimenti o altra merce per cui le operazioni di recupero risultino più onerose delle operazioni di distruzione, nel caso di prodotti rapidamente reperibili ed in caso di merce che risulti contraffatta.
2. Le operazioni di distruzione della merce posta in vendita abusiva devono avvenire, secondo i termini previsti dalla normativa vigente, presso una discarica autorizzata dal Comune alla presenza del custode delle cose confiscate o rinvenute e alla presenza di un agente di Polizia Municipale. Colui che assiste alle operazioni di distruzione compila apposito verbale dando atto delle modalità con cui si procede e del nominativo dell'operatore ecologico che provvede. Copia del verbale viene trasmessa al responsabile del procedimento.

Articolo 8 *Devoluzione in beneficenza*

1. Si procede alla devoluzione in beneficenza nel caso in cui il valore dei beni oggetto di singola confisca non sia superiore ad Euro 300,00.
2. Il competente settore comunale individua i soggetti beneficiari a rilevanza locale che perseguono attività assistenziali o di beneficenza e dispone sulle modalità di consegna.
3. Il principio secondo il quale viene scelto il Soggetto al quale consegnare il materiale confiscato è stabilito dal settore comunale di cui al comma precedente ed è lo stesso settore a comunicarlo celermente al Responsabile del procedimento in seguito ad apposita richiesta.
4. I generi alimentari devono essere dichiarati idonei alla devoluzione od alla vendita dal punto di vista igienico sanitario dall'Azienda USL competente per territorio che è tenuta, a richiesta del Comune, a rilasciare idoneo parere.
5. I destinatari dei generi alimentari devoluti in beneficenza devono essere strutture appartenenti allo stesso Comune ovvero enti e associazioni senza fine di lucro presenti nel territorio comunale di competenza.
6. Al momento del sequestro di generi alimentari e di prodotti deperibili, l'organo accertatore informa il trasgressore che le cose oggetto del sequestro saranno devolute ovvero distrutte immediatamente e che quindi è sua facoltà chiedere immediatamente di essere sentito dal Responsabile del procedimento. La richiesta di audizione immediata o il rifiuto di essa è inserita nel verbale di sequestro. Dell'eventuale audizione è redatto apposito verbale.
7. L'organo accertatore che procede alla consegna della merce redige apposito verbale di devoluzione.
8. La merce devoluta non potrà in alcun modo essere rivenduta.

Articolo 9 *Vendita*

1. Nel caso in cui il valore del materiale confiscato sia superiore ad Euro 300,00 , l'Ufficio Economato procede alla vendita attraverso apposita manifestazione di interesse con espressa indicazione della destinazione dei proventi che comunque devono mirare al conseguimento di fini istituzionali. A seguito dell'esito infruttuoso della procedura di vendita si può procedere alla devoluzione di cui all'art. 8.

Articolo 10 *Merce abbandonata dal trasgressore*

1. Qualora la merce abusivamente posta in vendita su aree pubbliche sia abbandonata dal trasgressore al momento dell'accertamento, il pubblico ufficiale procedente redige un processo verbale di sequestro in cui inserisce l'elenco sintetico delle cose abbandonate. La merce sequestrata è conservata presso i locali individuati dalla Polizia Municipale. Decorsi trenta giorni dal sequestro senza che sia pervenuta richiesta di restituzione della merce da parte di persona che si dichiari proprietaria della stessa, si può procedere alla distruzione o alla devoluzione secondo le procedure indicate all'Art. 8.

Articolo 11

Effetti amministrativi della mancata convalida del sequestro penale

1. Ferme restando le disposizioni normative concernenti il sequestro penale, qualora la merce posta in vendita abusivamente sia anche oggetto di reato, il sequestro amministrativo cautelare va disposto contestualmente al sequestro penale. Il procedimento resta sospeso fino alla definizione del sequestro penale.
2. Fatta salva la disciplina prevista dall'art. 24 della L. 689/81 e ss.mm. e ii. Riguardante la connessione obiettiva con un reato, nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria competente non convalidi il sequestro penale o restituisca le cose sequestrate, l'autorità amministrativa competente al sequestro amministrativo procede secondo quanto previsto nel regolamento.

Articolo 12

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria – Servizio Attività Economiche.

TITOLO III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 13

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di fine pubblicazione della delibera che l'approva.
2. Le presenti norme si applicano, per quanto possibile, anche ai procedimenti in corso alla data della sua approvazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.